

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 22 luglio 2020, n. 17.

Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 11 dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali e di formazione professionale, promuove:

a) il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali dei cittadini mediante personale qualificato;

b) la valorizzazione delle competenze di coloro che conseguono l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario al termine di specifica formazione professionale, secondo la normativa statale e regionale;

c) la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce l'elenco degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 avviene su base volontaria, previa presentazione di istanza, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali e dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività attraverso la comunicazione degli elenchi esistenti presso gli enti formativi accreditati dalla Regione, secondo la normativa vigente.

Art. 2.

(Elenco regionale)

1. L'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione è istituito in forma telematica presso la Giunta regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 ha funzione esclusivamente ricognitiva, quale banca dati, e contiene:

a) nella sezione A, i nominativi di coloro che hanno conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che hanno presentato istanza di iscrizione, secondo quanto previsto all'articolo 3;

b) nella sezione B, gli enti di formazione accreditati dalla Regione e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale", nonché i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.

4. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Art. 3.

(Disposizioni procedurali)

1. Possono presentare istanza di inserimento nella sezione A dell'elenco coloro che, alternativamente:

- a) hanno acquisito il titolo in Piemonte;
- b) prestano attività lavorativa in Piemonte;
- c) sono residenti in Piemonte.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore socio-sanitario conseguito a seguito di un corso di formazione presso un soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione del consenso da parte degli operatori socio-sanitari al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

4. La Regione inserisce, altresì, nella sezione B dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale", secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Regolamento)

1. La Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente ed in conformità alle nuove disposizioni in materia di formazione previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al percorso di revisione dell'accordo Stato-regioni del 2001 in merito all'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali socio-sanitari per l'adozione di provvedimenti normativi regionali uniformi, un regolamento che provvede a definire:

- a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco;
- b) il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione;
- c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione;
- d) le modalità di comunicazione e di iscrizione per gli enti di formazione accreditati dalla Regione e i corsi attivi sul territorio.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2020

Alberto Cirio

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 9 (Tutela della salute dei cittadini)

1. La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità.
2. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.
3. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 11 (Diritti sociali)

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.
2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.
3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) è il seguente:

“Art. 5 (Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie)

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'[articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#).

2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.

5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.”.

Proposta di legge n. 4

"Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione".

- Presentata da Bertola, Frediani, Martinetti, Disabato, Sacco il 6 settembre 2019.
- Assegnata per l'esame in sede referente alla IV Commissione permanente il 13 settembre 2019.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamata in Aula il 10 giugno 2020.
- Approvata in Aula il 14 luglio 2020, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli, 2 non partecipanti.